



*«I'm a dot in this universe... ».*

Forse è capitato anche a voi di soffermarvi in silenzio, magari mentre siete per strada, sulla vostra automobile, in attesa che il turbinio del traffico si plachi, o quando distogliete i vostri pensieri ed occhi dalla finestra di casa o di studio: in quel preciso istante e sia pure per pochi attimi, lo sguardo si intrufola con benevola indiscrezione nella vita altrui.

Quando capita a me, percepisco lo strano fascino che la osservazione mera di quella scena emana; come fossi lì, seduta sulla comoda poltrona di un vecchio cinema a guardare le immagini color seppia di un film muto che presto – quasi d'un soffio – scorre via, indolore. Poi magari ciò che accade è pure un *déjà vu*; sì perché quel fotogramma, che eravamo certi fosse *altro* ed *estraneo* e che tale dovesse rimanere, improvvisamente si insinua nella dimensione della nostra esistenza.

Ogni singolo giorno, scandito come orologio svizzero da momenti e ritmi perfettamente incastrati tra di loro, diventa un monotono *swing of pendulum*.

Nulla *sprigiona* più quel brio che prima animava i nostri passi, perché i gesti, anche quelli più banali rallentano, diventano pesanti, insopportabili e ad un certo punto si *arrestano*.

E non v'è chiave che possa aprire quelle ignote ed incolpevoli manette.

La lancetta si è incantata, la nostra vita si è fermata, perché è rimasta bloccata, *imprigionata* in un corpo che non è più quello partorito dal ventre materno: è diventato *altro* ed *estraneo*.

Proviamo, con indicibile disperazione, a dimenarci; ma non riusciamo a liberarci, perché le membra, perfino la voce, non riescono più a ribellarsi.

Tutto è perduto, quella terribile, incontenibile e lucidissima rabbia si trasforma in feroce energia che implode, ci divora, non c'è via di fuga, il cuore è sul punto di scoppiare e allora...

Spalanchiamo i nostri occhi, i battiti iniziano a rallentare e poco dopo, ancora increduli ma con infinito senso di gratitudine al Cielo, ci rendiamo conto che è stato solo un brutto sogno.

L'incubo è finito.

Ci alziamo dal letto, poggiamo i nostri piedi a terra con insolita celerità, avendo una fastidiosa fretta di trovare l'orologio: è lì, lo scrutiamo e, colti da un immediato sollievo, notiamo che la lancetta non perde un colpo, incede alla perfezione.

Così la nostra quotidianità continua il suo percorso e quel brutto sogno pian piano si dissolve, perdendo finanche la scia del ricordo.

Eppure, quando non ne sentiamo più neppure l'eco, all'improvviso veniamo di nuovo catapultati in un'atmosfera *altra e diversa*: siamo seduti accanto ad un giovane ragazzo, uno di quelli dai quali la musica è stata eletta a ragione di vita, talmente intensa e *so cool* da non riuscire a farne a meno.

Quel ragazzo, che il Destino beffardo ha integralmente immobilizzato, la musica non la sopporta più, perché da bella e ritmata si è trasformata in una perenne nota stridula, un rumore assordante, insostenibile, disumano, *indegno*.

Il suo nome è Fabiano Antoniani; il mio, il nostro è Marco Cappato.

**Penso, dunque, sono.**  
**Penso, davvero soffro (e continuerò a soffrire), dunque, posso**  
**decidere (ho diritto) di non essere più.**

Nota a Corte cost., ord., 23 ottobre 2018 (dep. 16 novembre 2018), n. 207,  
Presidente Lattanzi, Redattore Modugno,  
<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=207>

Ho deciso di scrivere questa nota, benché notevole sia la difficoltà di mettere a tacere più anime, con la speranza che una sola abbia la meglio: quella che esalta la vita ad ogni costo; quella che ritiene che la dignità abbia il medesimo, sommo valore della vita stessa; quella che rispetta le scelte altrui, perché insindacabili; quella che sostiene che la vita sia un dono divino e, dunque, un bene indisponibile.

Proverò, allora, a farmi condurre dall'analisi dei fatti e delle norme; un'analisi non già fredda o rigoristica, ma neppure edulcorata dalla panacea social-collettiva - *altra ed estranea* - ovvero illuminata dalla Fede cattolica, quando non deviata dalla sua proiezione terrena, nonostante (la prima, non sempre la seconda) incarni il mio Credo.

Ed a questo proposito, non riesco, non voglio fare a meno di ricordare onesta, colta, profonda e sensibilissima Dottrina che si è così espressa: «*Prolungare la vita ad ogni costo, anche contro la qualità della vita, anche contro la misericordia, non è un dovere dell'individuo, sanzionabile con gli strumenti del diritto penale. Sarebbe una pretesa che a mio avviso oggi neppure potrebbe essere considerata cristiana, perché qui una persona diventa strumento di una politica generalpreventiva della morale, celata sotto la copertura della sacralità della vita, per essere trattata in modo disumano*»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> M. DONINI, *La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p. 16, il quale, *sub nota* 39, riporta un versetto

Ricordo a me stessa che se voglio vivere *questa* dimensione, il mio compito è di provare con tutte le forze che possiedo – lasciate intatte da un Destino favorevole – a leggere correttamente la trama giuridica che *altri* hanno tessuto anche per me ed alla cui eredità non posso e non voglio rinunciare.

Sempre che tale eredità non meriti – ed anzi necessiti – di essere modificata, alleggerita, posta sotto la luce di un nuovo sole.

Tutto nasce dalla ordinanza con cui la Corte d'Assise di Milano, il 14 febbraio 2018, ha sollevato formale questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.:

- «*nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, I comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;*
- *nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni <sup>2</sup>, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, II comma e 27, III comma della Costituzione».*

Ed infatti, la Corte meneghina è stata chiamata a giudicare il Radicale Marco Cappato, per aver *rafforzato* il relativo proposito suicidiario ed *aiutato* Fabiano Antoniani (conosciuto come “Dj Fabo”) a porre fine alla sua vita; più esattamente, *sub specie* del *rafforzamento*:

---

dell'Evangelista Luca, 11, 46: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito!».

<sup>2</sup> In realtà, il massimo della pena edittale è pari ad anni dodici.

- *«prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas, sita nella cittadina di Pfaffikon, in Svizzera;*
- *attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la suindicata associazione e fornendo loro materiale informativo».*

Sotto il profilo dell'*aiuto*, a Cappato si contesta di averlo trasportato in auto da Milano (ove Antoniani viveva) a Pfaffikon il 25 febbraio 2017 ed ivi condotto alla sede clinica della Dignitas, in cui il suicidio è avvenuto (non si è *consumato*) il 27 febbraio successivo.

Fabiano Antoniani, a seguito di un incidente stradale verificatosi il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico ed affetto da cecità bilaterale corticale (cioè, permanente); non era autonomo nella respirazione (avendo bisogno di frequente, seppur non continuativo, uso del respiratore artificiale e di periodiche aspirazioni del muco), nell'alimentazione (era gravemente disfagico con deficit tanto della fase orale quanto di quella deglutitoria e necessitava di nutrizione intraparietale) e nell'evacuazione.

Ebbene, in disparte il peccato veniale commesso dalla Corte d'Assise, evidenziato dalla Consulta e consistito nel non averla inserita nel proprio dispositivo, non v'è dubbio che la norma regina in materia sia (anche per i Giudici *a quibus*) l'art. 32, c. 2, Cost.

Ciò lo si ricava da foglio 6 della ordinanza, ove si legge: *«Seppur sull'individuo incombano significativi obblighi (obblighi di solidarietà politica, economica e sociale come definiti all'art. 2 Cost.), proprio per la preminenza dell'individuo nella struttura sociale del Paese, la vita umana non può essere concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare (...). Che il diritto alla libertà non trovi un limite in funzione di considerazioni eteronome rispetto alla vita (a esempio, in funzione di obblighi solidaristici), si evince dall'assenza di divieti all'esercizio di attività per sé pericolose e dall'assenza nella nostra Carta costituzionale dell'obbligo di curarsi. L'obbligo a sottoporsi a una determinata terapia può intervenire solo per legge e solo ai fini di evitare di creare pericolo per gli altri».*

Esattamente: trattasi di esegesi tecnicamente ed umanamente ineccepibile della norma costituzionale.

E di ciò, si rammenta *sub* nota 13, pur si era avveduta la Consulta già decenni orsono, allorquando con sentenza n. 238/96 aveva definito «*un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto della persona*».

Tuttavia, rammentando l'arresto intervenuto nel caso Welby, «*il riconoscimento anche della facoltà di rifiutare le cure o di interromperle (...) non può voler significare l'implicito riconoscimento di un diritto al suicidio, bensì soltanto l'inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del soggetto*»; il quale principio, varcando i confini nazionali, ha trovato conferma anche nella sentenza emessa nell'*affair Pretty vs. Regno Unito*<sup>3</sup>, con cui la Corte E.d.u. ha affermato che il riconoscimento del diritto alla vita non possa essere inteso alla base di «*un diritto di morire, né (...) può creare un diritto di autodeterminazione nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita*».

Nel caso specifico esaminato dalla Corte di Strasburgo, la signora Pretty - paralizzata e malata di S.L.A., malattia notoriamente degenerativa - presentò ricorso poiché l'Ufficio di Procura aveva negato di accordare l'impunità penale al marito laddove l'avesse *aiutata* a suicidarsi.

Come? A mezzo di una condotta attiva, ad esempio: l'acquisto mero e/o la somministrazione di un farmaco letale, ovvero omissiva (se tale qualificazione è corretta), ad esempio: la interruzione dell'alimentazione, staccando "semplicemente" il sondino, così permettendo alla morte di sopraggiungere "naturalmente"?

Non lo sapremo mai.

---

<sup>3</sup> Corte E.d.u., Sez. IV, *Pretty vs. Regno Unito*, 29 aprile 2002, in [www.biodiritto.org](http://www.biodiritto.org)

Eppure, per quanto la differenza sia considerata su altri fronti di estremo rilievo, v'è medesima Eccellenza dottrinale che, a proposito di Corte E.d.u., Lambert ed altri *vs.* Francia, 5 giugno 2015 - *affair «withdrawal of treatment in the absence of advance directives»* e, dunque, perfettamente identico al caso Englaro - ha rivelato: «L'aiuto a morire è qui *apparentemente passivo*, perché fare morire di fame un essere ancora vivente durante il perdurare di *un'osservazione clinica costante*, appare tutto fuorché una condotta passiva che assista a un evento naturale *indipendente* da essa»<sup>4</sup>.

Ci si inchina in ossequioso silenzio al cospetto di cotanto acume, sì realista e viscerale.

A questo punto, forse è il caso di porre (soprattutto a se stessi) la seguente domanda: perché ci si ostina a cercare altrove ciò che già è nella fenomenologia giuridica ed è sotto i nostri occhi?

Non esiste forse, con formulazione linguisticamente nitida e *ratio* concepita e tradotta con tecnica strutturalmente perfetta, l'art. 579 c.p.?

Imbarazza ed al contempo sbalordisce l'idea che *tutto* si concentri e riveli già solo nella rubrica: *Omicidio del consenziente*.

L'*incipit* normativo ne è, poi, magnifica conferma: *Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui (...)*.

Il verbo "cagionare" disvela appieno l'essenza del nesso di causalità; e se è pur innegabile il principio di equivalenza delle cause, è altrettanto difficile sostenere che qualsiasi aiuto materiale meriti di essere penalmente punito.

Anche se non manifesta la stessa evanescenza della temibilissima "causalità psichica o da rafforzamento"<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> M. DONINI, *op. cit.*, p. 7, nota 13.

<sup>5</sup> V. L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007. L'A. rileva, in particolare, a p. 31, che «Il pericolo sotteso ad un'impostazione che sganci i meccanismi di c.d. causalità psicologica da un riscontro relativo alla loro effettiva influenza sulla realizzazione del reato è talmente evidente da non dover nemmeno essere sottolineato: l'adozione di criteri prognostici - il cui contenuto, variamente interpretabile,

Non è corretto sostenere che qualsiasi condotta, semplicemente perché dotata di materialità, possa considerarsi in rapporto di causalità, ovvero “concorrente”, rispetto alla verificazione dell’evento, ai sensi degli artt. 40 e 41, c. 1, c.p.; intanto perché l’azione, per essere incriminata (l’art. 579 c.p. non possiede una tonalità colposa), deve essere sorretta dal dolo e il dolo sussiste solo se l’evento è *preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione*.

Art. 43, primo inciso, c.p. *docet*.

E poi, per la stessa ragione sottesa al seguente parallelismo: procedendo a ritroso e ponendo l’accento su tutti e ciascuno dei contributi tangibili, si rischia di incriminare, qual “motore immobile”, la madre dell’omicida, “rea” di averlo messo al mondo. Analogamente dicasi per l’ipotesi in cui un soggetto sia stato non gravemente ferito e, pur tuttavia, la morte sia stata *determinata* dall’incendio divampato nell’ospedale ove il ferito era stato ricoverato.

Mai classici casi di scuola furono più calzanti!

Ed ecco perché la teoria della c.d. “causalità umana” vanta ancora oggi il successo giurisprudenziale: in applicazione della stessa, «possono considerarsi causati dall’uomo soltanto i risultati che egli è in grado di dominare in virtù dei suoi poteri cognitivi e volitivi, che rientrano, cioè, nella sua sfera di signoria»<sup>6</sup>.

---

è tuttora oggetto di vivaci dispute dogmatiche – finisce col trasformare la condotta di partecipazione in una sorta di reato di pericolo astratto *parallelo* (meglio: *non collegato*) alla condotta principale, ma soprattutto in una forma serpeggiante di responsabilità per fatto altrui del tutto incompatibile con l’art. 27, primo comma, Cost.».

<sup>6</sup> R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Roma, XIV ed. 2017-2018, p. 531, che, a p. 530, ha ricordato, tra le altre, la teoria della “causalità adeguata”: perché l’evento possa essere addebitato alla condotta umana, si esige non solo che la stessa ne sia stata condizione necessaria ma, altresì, che l’evento, sulla base di un giudizio *ex ante*, ne rappresenti sviluppo *probabile, normale, prevedibile* o, secondo taluni, *non improbabile*. Sennonché, l’A. ha rilevato le due «obiezioni difficilmente superabili» della teoria in esame: «a) sul terreno della teoria generale del reato, finisce per includere nell’ambito

Ed allora, la ricostruzione fin qui compiuta appare, forse, meno peregrina sol che ci si soffermi ancora una volta sul tenore letterale del secondo termine impiegato: "consenziente".

Chi è il consenziente se non il titolare del bene giuridico leso?

Pertanto, se di omicidio - non già di suicidio - si discetta, l'aiuto materialmente e direttamente *cagionevole* ben può (dovrebbe) rientrare nel raggio applicativo dell'art. 579 c.p.

Si intravedono, dunque, i germi di una timida, possibile soluzione: l'aiuto (materiale) al suicidio rientra *sub* art. 579 c.p.; l'istigazione *sub* art. 580 c.p.

*Tertius non datur*, o almeno non dovrebbe.

Diversamente opinando e ritenendo ancora meritevole di perduranza l'art. 580, seconda parte c.p., ci si dovrebbe chiedere: in cosa può consistere l'aiuto al suicidio... *in qualsiasi modo*?

Il quesito così posto rivela una innegabile e sofisticata ridondanza.

Nell'aiuto mero e di qualsivoglia natura, non direttamente collegato - eziologicamente - all'evento mortale?

A ben (o mal?) pensare ed alla luce (o all'ombra?) di tale norma, anche chi avesse mostrato il sito di una clinica come la Dignitas, sul pc del malato immobile ed infante, rischierebbe la condanna alla pena della reclusione da cinque a dodici anni.

---

della causalità considerazioni che, invece, più propriamente attengono alla sfera della colpevolezza; b) lo stesso concetto di adeguatezza, inoltre, in quanto fondato su un giudizio di probabilità, è inevitabilmente soggetto ad applicazioni incerte». Tuttavia, con estrema onestà intellettuale, l'A. riferisce, a p. 532, altrettante *impasses* della teoria della "causalità umana" evidenziate, *ab origine*, da L. SANTA MARIA, *sub* art. 40, in E. Dolcini - G. Marinucci, *Codice penale*, Milano, 1999, p. 29: «o l'eccezionalità è intesa come scostamento da un concetto di *normalità*, intesa come *regolarità fondata su leggi statistiche o universali*, e allora la teoria in esame appare solo una formulazione concettualmente meno rigorosa della stessa teoria della *condicio sine qua non*; ovvero, introducendo nel giudizio sulla dominabilità dell'*iter* causale, il punto di vista dell'agente, che necessariamente può essere formulato solo *ex ante*, la causalità umana finisce con essere una sorta di *travisamento della teoria dell'adeguatezza*, da cui pretenderebbe di differenziarsi».

Rischio certamente concreto, anche perché, data la struttura della norma – smisuratamente aperta – basta davvero ben poco per rientrare nel suo diametro sanzionatorio, restandone irrimediabilmente fagocitati.

Si legge, infatti, nella prima parte della ordinanza milanese: *«Dall'istruttoria svolta dinanzi a questa Corte è emerso che Marco Cappato ha certamente realizzato la condotta di "agevolazione" contestata, avendo aiutato Fabiano Antoniani a recarsi in Svizzera presso la Dignitas, ma è stato escluso che l'imputato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte di rafforzamento della decisione suicidiaria. Valeria Imbrogno, fidanzata di Antoniani, Carollo Carmen, madre dello stesso, e Carlo Lorenzo Veroni, suo medico curante, hanno testimoniato che la decisione di Fabiano di rivolgersi alla citata associazione svizzera era intervenuta in modo autonomo ed in epoca antecedente ai suoi contatti con Cappato (...). Egli soffriva di ricorrenti contrazioni e spasmi (che, come illustrato dal consulente del P.M., l'anestesista rianimatore ..., erano incoercibili e gli provocavano sofferenze che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda), ma aveva preservato le sue funzioni intellettive (...). Dopo aver pagato la quota associativa alla Dignitas, Antoniani entrò in contatto diretto con Marco Cappato. (...), il 31.5.2016 Fabiano si fece rilasciare dal medico curante un certificato che descriveva le sue condizioni di salute e attestava la sua piena capacità di intendere e volere. In quella stessa data Valeria Imbrogno inviò una mail a Marco Cappato (...). Affermava quindi che pur avendo già preso contatti con alcune strutture, voleva ora potersi confrontare per telefono con lui per "avere la possibilità di espor(gli) alcune domande per serenità di Fabiano e di sua madre". Alcuni giorni dopo Cappato entrò in contatto con Fabiano Antoniani e nel corso di alcuni successivi incontri gli espose la possibilità di essere sottoposto in Italia alla sedazione profonda, con interruzione della respirazione e dell'alimentazione artificiale, lasciando che la malattia facesse il suo corso. Di fronte alla ferma richiesta di Antoniani di recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita presso una delle strutture che praticavano l'assistenza al suicidio, l'imputato accettò di*

*accompagnarlo (...). Anche durante il soggiorno in Svizzera, Cappato verificò fino all'ultimo che Antoniani non volesse desistere dal progetto di suicidio, assicurandogli che in tal caso lo avrebbe riaccompagnato in Italia».*

Tutto qui.

La questione di legittimità costituzionale urlava rilevanza e (decisamente) non manifesta infondatezza.

Tant'è che nella ordinanza emessa dalla Corte costituzionale e depositata poco più di due mesi fa, al punto 4 del *Considerato in diritto* si legge: «*Nel merito, la tesi della Corte rimettente, nella sua assolutezza, non può essere condivisa*», dunque, a contrario, in gran parte è condivisibile.

Tuttavia, la Corte ha aggiunto: «*Analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee, anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio*».

Quindi, immaginiamo che X abbia deciso di togliersi la vita, nel pieno, assoluto ed incondizionato esercizio delle sue facoltà intellettive e che, per fare ciò, abbia chiesto l'aiuto  $\alpha$  ad Y.

Se X, per uno strano scherzo di "Giano", non riuscirà nel suo intento e pur riportando lesioni gravi o gravissime, lo stesso X non sarà punibile, a differenza di Y; in questo caso, tuttavia, Y potrà (e dovrà) rispondere non già ai sensi dell'art. 580, c. 1, secondo inciso, c.p. (vetusto ma ancora esistente), bensì del combinato disposto degli artt. 56 e 579 c.p.

Sempre che, sia chiaro, l'azione sia dolosamente e causalmente ricollegabile all'evento.

Viceversa, ove X morisse, Y risponderebbe - fermi i presupposti giuridico-fattuali di cui sopra - del reato p. e p. dall'art. 579 c.p. consumato.

Senonché, poco dopo, la Consulta precisa che il nostro ordinamento, analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee, «*punisce (con la reclusione da cinque a dodici anni)*

*severamente chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone "in qualsiasi modo" l'esecuzione. Il legislatore penale intende, dunque, nella sostanza proteggere il soggetto da decisioni in suo danno».*

È significativo, perché sembra rivelarne la soluzione, il suddetto ultimo inciso: «*proteggere il soggetto da decisioni in suo danno*».

Per l'appunto.

La protezione che soggetti, la cui vulnerabilità elevata ad *N* merita ed anzi esige (dove il potenziamento offerto dalle aggravanti di cui al c. 3 dell'art. 579 c.p., in uno al c. 2 dello stesso art. 580 c.p.), è *dalle decisioni* implicitamente ma indiscutibilmente (a rigor di logica) concepite e maturate dalla sfera cognitiva di soggetti *altri* e *diversi* da coloro che, quindi, sono vere e proprie vittime.

Viceversa, se la decisione è stata concepita e maturata dalla sfera cognitiva dello stesso titolare del bene vita, il problema non sussiste. E se non sussiste, la strada è - tale sarebbe dovuta apparire già alla Consulta che, tempestivamente, avrebbe dovuto deliberare di conseguenza - la relativa caducazione *in parte qua*.

Nell'odierno procedimento, la definizione del quale ci si attendeva fosse... "pilota", è apparsa sterile, perché è rimasta intrappolata nei libri la lezione dei Costituzionalisti sulle sentenze manipolative: additive o (ed era questo il caso) riduttive.

*Farmaco* ineguagliabile ed infungibile contro il legislatore dormiente. Già.

Chissà, poi, se è un caso che l'art. 2 C.E.D.U. contenga il seguente inciso: *Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita (...)*.

È strano ed al contempo entusiasmante pensare che la soluzione sia o appaia vicinissima; essa si manifesta come un fulmineo *flash*, perché, pur essendo totalmente sprovvista di presunzione di sorta, balza alla mente con leggerezza e rapidità calviniane.

Si tenti di motivarlo, ch , diversamente, il pensiero meriterebbe la pi  aspra censura.

Il binomio *privazione intenzionale* disvela l'essenza del delitto p. e p. dall'art. 575 c.p.

Detto con maggiore impegno esplicativo, la privazione ha la stessa *nuance* del furto, il che implica evidentemente un'azione contraria alla volont  del titolare - cos  spodestato - del bene giuridico.

Mi chiedo, allora, cosa inveri la struttura dell'art. 2 C.E.D.U. se non la previsione, al contrario, dell'omicidio volontario.

Ma se si   al cospetto di tale fattispecie delittuosa, si compie azione *altra e diversa* dal *cagionare* la morte altrui pur con il relativo consenso e si   altrettanto fuori dalla *istigazione*, il cui *in se*   rappresentato dalla *determinazione* e, dunque, stimolazione acch  nasca dal nulla il proposito ugualmente altrui di porre fine alla propria vita.

Altra situazione, che meriti lo stigma della illiceit  penale, non v' .

Ed infatti, non   certo un caso che la Corte di Assise di Milano abbia concluso per l'assoluzione dell'imputato Cappato dalla contestazione rappresentata dall'aver *rafforzato* il proposito criminoso di Dj Fabo di suicidarsi.

Tuttavia, ferma restando la difficilissima soluzione in ordine al secondo segmento dell'art. 580 c.p., perch  ibrido, indefinito ed incerto - "quasi" al limite dello spregio al principio di determinatezza ed offensivit  (gi  solo) in astratto della previsione incriminatrice - il Collegio di merito non ha potuto che rimettere la questione al vaglio della Corte costituzionale.

Chiss , perch , se una interpretazione costituzionalmente conforme, corroborata da una lettura sinottica del codice penale - artt. 40, 41, 42, 43, 575, 579 c.p. *in primis* - avrebbe potuto evitare di bussare alla porta del Palazzo della Consulta.

Una porta rimasta chiusa e "destinata" ad aprirsi solo all'eventuale ed inutile scoccare del Giubileo parlamentare... sempre che gli *eletti* (?) dal Popolo riescano ad avvalersi di un termine ben pi  breve -

poco meno di un anno – rispetto a quello... Canonino, per far ciò cui sono *weberianamente* vocati.

Suvvia, non è mica così *vintage* la legge 22 dicembre 2017, n. 219!

Vero. È fin troppo fresca.

È di appena un anno fa e chi l'ha concepita e stesa aveva le idee talmente chiare e complete da aver persino deciso di non emulare il modello svizzero; un modello che, tuttavia e contro ogni ragionevole aspettativa, data l'assoluta diversità qualitativa della situazione oggetto del ricorso, la Corte di Strasburgo ha comunque sanzionato, perché "reo" – contro la sua natura *territorialmente* congenita – di non aver previsto e disciplinato tutto nei minimi particolari <sup>7</sup>.

Se la Consulta avesse rivolto il proprio sguardo Oltralpe, ben si sarebbe avveduta, altresì, degli ulteriori modelli, ove è (solo) il personale medico, nel rispetto di parametri rigorosi, persino rigidi ma (anzi e forse, perciò stesso, giusti), a *decidere* di dare seguito

---

<sup>7</sup> Fa riflettere parecchio il caso deciso da Corte E.d.u., Sez. II, 14 maggio 2013, *Gross vs. Svizzera*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di C. Parodi, *Una Corte divisa su una materia divisa: una pronuncia di Strasburgo in tema di suicidio assistito*. La ricorrente era una signora svizzera di ottant'anni che, non riuscendo ad accettare il decadimento delle sue capacità fisiche e mentali legate non già ad una malattia, ma alla vecchiaia, aveva deciso di porre fine alla sua vita. Avendo fallito il primo tentativo di suicidio, aveva deciso di procurarsi una sostanza letale, il pentobarbital di sodio, per riuscire definitivamente nel suo intento. Il diritto vivente elvetico è – quanto meno ai tempi dei fatti giudicati – nel senso che non integra omicidio del consenziente né aiuto al suicidio la somministrazione di farmaci letali dietro regolare prescrizione medica. Stranamente, in Svizzera i casi in cui il personale medico è autorizzato ad effettuare la suddetta prescrizione non sono contenuti in una legge; le regole sono state inserite nelle linee guida dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (A.S.S.M.) ed in base alle stesse la prescrizione – e l'aiuto al suicidio – può aver luogo solo quando la sofferenza sia diventata intollerabile e la volontà del malato sia stata espressa in tal senso. Sennonché, quel che sbalordisce è quanto la Corte ha deciso: la Svizzera è stata condannata perché la situazione in cui versava la signora Gross era priva di regolamentazione, non essendo contemplata né nelle linee guida, né in altre fonti, con "conseguente" violazione dell'art. 8 C.E.D.U. E sbalordisce, perché la ricorrente non era certamente una malata terminale, stato di malattia terminale giudicato, invece (giustamente e doverosamente), assoluta *condicio sine qua non* dai Giudici dissenzienti Raimondi, Jociene e Karazas.

alla... *decisione* del paziente: anche la più dolorosa, persino brutale per un obiettore di coscienza ma che, pur tuttavia, “ha da esser” rispettata.

Si citi ancora una volta la ormai nota Dottrina: «Il divieto assoluto di aiuto alla morte di mano propria (art. 580 c.p.), sia esso commesso da singola persona o da organizzazione, rende palese che il riconoscimento del diritto terminale del malato è assai più compresso di quello presente in legislazioni europee come in Germania (che pure ha ridotto di recente la liceità dell’aiuto al suicidio ai soli casi di condotte non professionali), in Svizzera, Olanda o Belgio»<sup>8</sup>.

Non solo... *again!*

Poco dopo, percorrendo la via olandese, si rileva quanto segue: «Fermo il divieto generale di aiuto al suicidio e di omicidio del consenziente, puniti dal codice penale olandese (...), la l. speciale WTL (...) del 2002 – Termination of Life on Request and Assisted Suicide (...) – codifica un case law sviluppatosi dal 1973 e prevede la non punibilità per i sopra citati delitti del codice penale (...), per il medico che soddisfa le richieste di terminazione della vita o di suicidio assistito attuate secondo le procedure previste. L’aiuto a morire, in casi tassativi, è praticato da strutture sanitarie...»<sup>9</sup>: εὔρηκα!

Ciò nonostante, tenuto conto del suo prosiegua descrittivo, il modello olandese reca con sé un profondo *gap*: le strutture sanitarie sono «sottoposte solo a un controllo successivo da parte di una commissione regionale di valutazione, informata dal medico curante, che avvisa contestualmente il pubblico ministero, affinché autorizzi la sepoltura».

Più esattamente, l’errore investe la sfera temporale: «La commissione verifica *ex post*», non già *ex ante*, la sussistenza dei *due*

---

<sup>8</sup> Ancora M. DONINI, *op. cit.*, p. 7.

<sup>9</sup> *Idem, ibidem*, p. 21.

*care criteria* e tale verifica avviene «su basi documentali, costituite dal parere non solo del medico curante che presenta la richiesta, ma anche di un medico indipendente» dal paziente e dal medico curante.

Ebbene, quando tale contributo è stato offerto al panorama dei Giuristi “correva” l’anno 2015<sup>10</sup>.

Due anni dopo, con la citata legge n. 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, anche in Italia sono state introdotte *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*.

In base all’art. 1, c. 6, *il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.*

*Anticipa il c. 5 che ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.*

Ora, se il mantenimento di un sondino vitale (perché strumento di alimentazione ed idratazione) è inteso come trattamento sanitario ed esso può essere oggetto di rinuncia, responsabilità penale non v’è.

O vi dovrebbe essere?

Inoltre: *quid iuris* con riferimento alla respirazione?

Perché è chiaro che, se si tratta (e deve trattarsi) di un soggetto in condizioni di gravità assoluta ed irreversibile – tali da inibirgli totalmente qualsiasi movimento – e la punizione è sottesa nella e giustificata dalla «*relatio ad alteros*»<sup>11</sup>, il predetto sondino dovrà comunque essere staccato da soggetto *altro* e *diverso*, “pur” garante del paziente<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Il contributo riproduce, infatti, la relazione svolta dall’Autore a Bayreuth, in occasione del Convegno internazionale dei comparatisti tedeschi tenutosi sul tema “*Religion, Werte und Recht*”, dal 10 al 12 settembre 2015, durante la sessione dedicata a “*Sterbehilfe und Hilfe zum Suizid*” (eutanasia e aiuto al suicidio).

<sup>11</sup> V. *sub* punto 6.

<sup>12</sup> Così sono definiti i medici ed il personale paramedico da M. DONINI, *op. cit.*, p. 9.

Sicché, se tale ricostruzione è corretta, la conclusione cui la Corte costituzionale giunge al punto 9 del *Considerato in diritto* tanto corretta non appare.

Ivi si legge: «*La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte*».

Per di più, poco dopo, si assiste alla epifania del paradosso, la Corte procedendo ad una disamina, fattuale e giuridica, che dà pienamente ragione – in sostanza – alla tesi del rimettente.

Si assapori il retrogusto amaro di ogni singola parola: «*Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo, l'interessato richiese l'assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (...), proprio perché quest'ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo*».

È andata proprio così.

Ed ecco la rivelazione del paradosso, laddove la Corte aggiunge: «*Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario (...)) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Quanto, poi, all'esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze*

*sono solitamente ascrivibili a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione».*

*Senonché, è a questo punto che la Corte decide di virare, in quanto sostiene sub punto 10: «Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati», id est: artt. 2, 3, 13 e 32, c. 2, Cost., «questa Corte ritiene, peraltro, di non poter porre rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dall'ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi in cui l'aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte. Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi. In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio (...), assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi (...)».*

*Riecheggiano le parole vergate in calce al punto 6: «Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d'essere anche se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte» – non sfugga che la “induzione” è concettualmente prodromica alla “istigazione” – «a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto».*

Ebbene, ragionando nel senso fatto proprio in questa sede, con la ferma, tassativa elencazione dei casi e con l'... *aiuto* del medico, la distinzione tra condotta attiva ed omissiva, *motu proprio aut alieno* - e, con essa, la «*cintura protettiva*» - non ha più granché ragione di esistere.

E ciò per un motivo molto semplice: fuori dai casi previsti dalla legge, chi medico non è ma, pur con il consenso dell'*altro* e *diverso* da sé, lo *uccide*, risponderà (rispondeva e risponde) del delitto p. e p. dall'art. 579 c.p.

Con annesso aggravamento di pena - l'applicazione delle norme relative all'omicidio *tout-court* considerato - anche nel caso disciplinato dal relativo c. 3, n. 2: *contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.*

Esattamente.

Il passo è, allora, infinitamente breve.

Si potrebbe obiettare, così dando ragione alla *non decisione* della Consulta: l'art. 1 della legge deve essere ampliato - oggi essendo prevista e, dunque, ammessa solo l'eutanasia indiretta omissiva - sulla scia dei modelli svizzero ed olandese e questo non è il compito della Consulta, poiché Essa è "solo" *Giudice* delle leggi, non il relativo... "*Creatore*".

Vero, quest'arduo compito spettando al (perciò detto) *Legislatore*.

Ma la soluzione, a modestissimo avviso di chi scrive, non poteva e non doveva essere di certo il rinvio dell'udienza ad undici mesi di distanza dalla decisione: sarebbe bastato, rispondendo "peraltro" al relativo *petitum*, emettere sentenza manipolativa di tipo riduttivo e dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui contempla la condotta di *aiuto/agevolazione in qualsiasi modo* del suicidio.

Si potrebbe ancora ed infine (?) obiettare: ove mai soggetti imprudenti e tremendamente superficiali, ovvero animati da spirito

filantropico ma privi delle necessarie competenze che solo un medico possiede, riuscissero a *cagionare* la morte di un uomo *consenziente, gli altri e diversi* da quest'ultimo meriterebbero di restare impuniti?

Certo che no.

Esiste già l'art. 579 c.p.

E se il *quisquis* di... "turno" lo ha istigato?


Esiste già l'art. 580 c.p., prima parte. L'unica che merita di restare... in vita.

Anche perché ci si renderà certamente conto che di Luana Englaro, Piergiorgio Welby e Fabiano Antoniani (citando solo i casi più noti ed eclatanti) possano essercene tanti, ma davvero tanti, forse pari ad *N*.

Serve dotarsi di una sana dose di coraggio per sbirciare nella vita dell'*altro e diverso* da sé; per decidere di balzare con la mente e l'anima nel *suo* incubo, facendolo *proprio*.

Anche così, forse, amerò il prossimo mio come me stessa.

Angela Caruso



*«... Running off the tracks  
I'm a step from the edge but I'm an acrobat  
Stretching my arms, stretching my faith  
Walking a tightrope and still I feel safe (...)  
I'm a heart breaking not able to play the part  
I am just a leftover dream  
But I'll die a little so I'll become real (...)  
The warmth of your hand  
Holding on to mine  
I'd be a fool to not realize  
How lonely I'd feel without it  
So I don't want to lose love  
If it takes this whole world  
If it takes my whole world».  
"Dot in the Universe", Elisa.*